



COMUNE DI ROGNO
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. *44* del 29 SET. 2014

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDICE

NORME GENERALI	3
Art. 1 - Contenuto del regolamento	3
Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	3
Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.....	3
Art. 4 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	3
Art. 5 - Concessione.....	4
Art. 6 - Verifica annuale	4
Art. 7 - Carta di esercizio	5
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	5
Art. 8 - Definizione e modalità di esercizio.....	5
Art. 9 - Subingresso e reintestazione.....	5
Art.10 -Divieti	5
COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO.....	6
Art. 11 - Posteggi isolati.....	6
MERCATI E FIERE	6
Art. 12 - Mercato settimanale	6
Art. 13 - Dislocazione dei mercati	6
Art. 14 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.....	7
Art. 15 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	7
NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO.....	8
Art. 16 - Disposizioni particolari	8
Art. 17 - Accesso all'area di mercato o di fiera	8
Art. 18 - Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	8
Art. 19 - Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio.....	9
Art. 20 - Indicazione dei prezzi	10
Art. 21 - Pulizia.....	10
VIGILANZA E SANZIONI	10
Art. 22 - Attività di vigilanza.....	10

Art. 23 – Sanzioni	10
Art. 24 - Sospensione dell'autorizzazione.....	10
Art. 25 - Revoca dell'autorizzazione.....	11
ALLEGATO A – Planimetria rilievi bancarelle mercato settimanale.....	12
ALLEGATO B – Planimetria posteggi isolati Viale San Pietro	13
ALLEGATO C – Planimetria posteggi isolati Via Colleoni.....	14
ALLEGATO D – Planimetria posteggi isolati Via Cavour	15
ALLEGATO E – Planimetria posteggi riservati produttori agricoli Via Giusti.....	16
ALLEGATO F – Planimetria posteggi riservati produttori agricoli P.zza Pertini.....	17

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei D.Lgs 114/1998, 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia.

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (L.R. n.6 02/02/2010 art. 20 e s.m.i).

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, i soggetti sopra indicati devono, inoltre essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art.20 comma 6 della L.R.

n.6/2010.

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.

3. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

4. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).

3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestatario (da effettuarsi entro quattro mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione) e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

4. Il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentari e non alimentari) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.

5. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 5 – Concessione

1. L'esercizio dell'attività presso il mercato settimanale, le fiere o i posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento annuale del Canone per l'occupazione di suolo pubblico.

2. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso da parte del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e previa domanda allo stesso.

3. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o nella stessa fiera.

4. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'art.14 c.1 della Legge Regionale 27 febbraio 2012, n.3 per i soli mercati:

a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;

b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs.59/2010;

c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, rilasciate a decorrere dal 1 marzo 2012, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate per un periodo di 10 anni;

d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi nei confronti del comune concedente.

5. Le concessioni rilasciate per le fiere hanno validità limitata ai giorni di svolgimento della fiera stessa. Ogni anno, in base all'art.29 della L.R. 6/2010, e in base al successivo art.15 del Regolamento, il SUAP provvede all'assegnazione dei posteggi.

Art. 6 - Verifica annuale

1. Il SUAP, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

Art. 7 - Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, gli operatori devono munirsi della carta d'esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori, e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera, o in forma itinerante.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 8 - Definizione e modalità di esercizio

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. In virtù di quanto sancito dall'art.22 c.2 legge 2 febbraio 2010 n.6, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione ex art.5 del presente regolamento, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
3. L'operatore non può tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
4. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale, è rilasciata una sola autorizzazione.

Art. 9 – Subingresso e reintestazione

1. Nella comunicazione di subingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
2. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Suap nell'ipotesi in cui il subentrante intende avviare l'attività a Merate.

Art. 10 – Divieti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato :
 - a) In concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri delle aree dove si svolge il mercato o la fiera;

- b) In tutte le vie o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti in forma itinerante si applicano gli art. 8 e 10.

COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 11 - Posteggi isolati

1. L'Amministrazione comunale, istituisce i seguenti posteggi isolati:
- a) n. 1 posteggio in Via Giusti (parcheeggio scuole) riservato ai produttori agricoli che producono prodotti locali – non assegnato;
 - b) n. 1 posteggio in Via Mulini (parcheeggio adiacente a Piazza Pertini) riservato ai produttori agricoli che producono prodotti locali – non assegnato;
 - c) n. 1 posteggio generi alimentari e n. 1 posteggio generi non alimentari in Viale San Pietro (parcheeggio) – non assegnato;
 - d) n. 1 posteggio generi alimentari e n. 1 posteggio generi non alimentari in Via Colleoni (Parcheeggio)- non assegnato;
 - e) n. 1 posteggio generi alimentari e n. 1 posteggio generi non alimentari in Via Cavour (Parcheeggio)- non assegnato.
2. i posteggi a) b) c) sono annuali e possono essere utilizzati un giorno settimana a scelta delle ore 8,30 alle 12,30 e/o dalle ore 14,30 alle ore 19,00, i posteggi d) e) sono quadrimestrali da giugno a settembre e possono essere utilizzati un giorno settimana a scelta delle ore 8,30 alle 12,30 e/o dalle ore 14,30 alle ore 19,00.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di assegnare i posti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 della L.R. n.6/2010 e smi.

MERCATI E FIERE

Art. 12 - Mercato settimanale

1. Si svolge il lunedì mattina in Piazza Caduti nei Lager Nazisti e in via Pio IX, per un totale di n.9 posteggi come da planimetria allegata.
2. La vendita deve avere inizio alle ore 7,30 e terminare entro le ore 12,30.
3. All'interno del mercato settimanale non vi è articolazione per tipologia merceologica.

Art. 13 – Dislocazione dei mercati

1. Qualora l'Amministrazione comunale, per motivi di sicurezza o in genere per la tutela di interesse pubblico, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di

mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) numero di presenze effettive sul posteggio dato in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili

in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare.

Art. 14 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere

1. L'Amministrazione comunale si riserva di assegnare i posteggi rimasti vacanti nell'ambito dei mercati, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 e s.m.i. della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6.

2. Gli spazi dei posteggi vacanti possono essere utilizzati dall'Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti.

3. Per le fiere, in base a quanto stabilito dall'art.29 e s.m.i. della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, e dell'art.5 comma 5 del Regolamento, nella formazione delle graduatorie il SUAP si attiene nell'ordine ai seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;

b) maggior numero di presenze nella fiera;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro imprese.

4. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata per ogni edizione fieristica entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di svolgimento della manifestazione. I posteggi sono assegnati con concessione per l'utilizzo del suolo per i giorni della Fiera e nel rispetto dei criteri di cui all'art.29 della L.R. n.6/2010.

5. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione.

Art. 15 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. 1. Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati n. 1 posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti dell'agricoltura.

2. I posteggi vengono assegnati ai produttori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 e s.m.i. legge regionale 2 febbraio 2010 n.6.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori individuati secondo l'art.23 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi salvo l'eventuale presenza in spunta di imprenditori agricoli appartenenti allo stesso settore merceologico.

4. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

5. Il produttore agricolo in possesso di idonea documentazione attestante la sua attività può presentare domanda di partecipazione alle fiere.

NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 16 - Disposizioni particolari

1. Se il giorno di mercato o di fiera coincide con il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua o altra festività, lo stesso può essere effettuato in altra giornata.

2. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico.

Art. 17 - Accesso all'area di mercato o di fiera

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera ½ ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.

2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento incorso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini.

4. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Art. 18 - Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. A partire dalle ore 7,45, il personale dell'Amministrazione comunale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.

2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione metereologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che annualmente abbiano richiesto all'Amministrazione comunale di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi e, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri di priorità:

a) medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;

b) maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria riferita all'anno precedente;

c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio, salvo i casi documentati di improvviso malore o per carenze dimensionali del posteggio, comprovate esclusivamente dalla dimensione del proprio mezzo.

6. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento al personale in servizio, che rilascia ricevuta, del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata.

Art. 19 - Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.

2. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.

3. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 30% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico e altresì non venga, per la parte eccedente, utilizzata per appendere la merce.

4. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.

5. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.

6. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.

7. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.

8. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.

9. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.

Art. 20 - Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
3. ~~Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.~~

Art. 21 - Pulizia

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.
2. Al termine delle operazioni di vendita, l'ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22 - Attività di vigilanza

1. L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzativi in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso gli agenti di polizia locale.

Art. 23 – Sanzioni

1. E' punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale:
 - a) chi esercita il commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;
 - b) l'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio di cui all'art.21 comma 10 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 e relativa attestazione annuale, chi viola i limiti e i divieti stabiliti nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'inosservanza di ulteriori obblighi e divieti introdotti dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a 50 euro a 300 euro e con le sanzioni accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 24 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.


3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 25 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Suap revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6;
- b) per mancato utilizzo del posteggio al mercato settimanale in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, adeguatamente documentate entro 15 giorni dall'evento verificatosi. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4 legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

Scala 1:200



LEGENDA

n° di rif. posteggio	dimensione mt.	totale mq.
1	8 x 5	40
2	7 x 5	35
3	7 x 5	35
4	7 x 5	35
5	8 x 5	40
6	8 x 5	40
7	8 x 4	32
8	8 x 5	40
9	8 x 5	40
Agricoltore	3 x 3	9

A	ALICATO
	Comune di ROGNANO Provincia di Bergamo
Localizzazione posteggi area mercato	
PLANIMETRIA GENERALE	

